

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 38 del 20 Novembre 2014

1. START-UP INNOVATIVE - Riordino degli interventi di sostegno della nascita e dello sviluppo su tutto il territorio nazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, il **DECRETO 24 settembre 2014**, recante **"Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale"**.

Il decreto prevede l'istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di Start-Up innovative che durerà **fino al 2020**.

In precedenza riguardavano solo sei regioni del Mezzogiorno e le aree del cratere Aquilano; con questo nuovo decreto le agevolazioni vengono estese **a tutte le regioni d'Italia** per cui sono disponibile circa 200 milioni di euro. L'importo massimo finanziabile passa da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le Start-up innovative, costituite da non più di 48 mesi:

a) di **piccola dimensione** (impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro);

b) **con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale**.

Sono **ammissibili alle agevolazioni** di cui al presente decreto i piani di impresa:

a) *caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o*

b) *mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o*

c) *finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.*

I **piani di impresa** possono avere ad oggetto la realizzazione dei precisi programmi di investimento (individuati al comma 3 dell'art. 5) e/o il sostenimento dei costi di esercizio (individuati al comma 7 dell'art. 5), per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000,00 e non inferiore a euro 100.000,00.

Diverso anche la **tipologia di agevolazione**: sarà un finanziamento a tasso zero, da restituire in 10 anni, che potrà arrivare fino al **70% dell'investimento totale**.

La percentuale massima di finanziamento potrà salire all'80% se la start-up è costituita esclusivamente da donne o da giovani, oppure se al suo interno c'è almeno un dottore di ricerca italiano che sta lavorando all'estero e sceglie di rientrare in Italia.

Restano comunque **privilegiate** le start-up con sede nel Mezzogiorno e nel Cratere sismico dell'Aquila, per le quali è previsto un contributo a fondo perduto del 20%.

Le **domande** a valere sul nuovo intervento potranno essere presentate, **esclusivamente on line**, e la data sarà indicata nella circolare ministeriale di prossima pubblicazione.

A decorrere dal 13 novembre 2014 (data di pubblicazione del decreto) sono **abrogati** i decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Temi di diritto societario e d'impresa** – Start-Up innovative e Incubatori certificati ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493>

2. IMPIANTISTICA - Dichiarazione di conformità resa da impresa estera operante in Italia in regime di "prestazione occasionale temporanea"

L'impresa comunitaria in libera prestazione di servizi è in ogni caso tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, secondo le modalità e la tempistica stabilita dal legislatore italiano.

La Camera di Commercio competente a ricevere la documentazione è quella nella cui circoscrizione è ricompreso l'immobile oggetto dell'intervento installativo cui afferisce la dichiarazione di conformità.

La Camera di Commercio potrà, a sua volta, effettuare le verifiche demandate dal decreto ministeriale 37/2008 consultando le informazioni relative alle dichiarazioni preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui il Ministero dello Sviluppo Economico cura la pubblicazione nelle pagine del proprio sito internet istituzionale.

E' questo quanto contenuto nel **Parere del 10 novembre 2014, Prot. 197743**, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso in risposta ad un quesito posto dal Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di un Comune in merito alla possibilità, da parte di imprese estere che operano in Italia in regime di "prestazione occasionale temporanea" di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 206/2007, di redigere, al termine dei lavori, le dichiarazioni di conformità degli impianti, necessarie per ottenere il certificato di agibilità.

Il Ministero ricorda che le disposizioni volte a disciplinare la libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono state dettate dal **D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206**, di recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Gli articoli 9 e seguenti del decreto afferiscono all'esercizio, in modo **temporaneo ed occasionale**, di una attività professionale da parte di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 10 prevede che il prestatore, in occasione della prima prestazione di servizi sul territorio dello Stato, sia tenuto a darne in anticipo informativa all'Autorità nazionale competente, trasmettendo ad essa una dichiarazione scritta contenente le informazioni e corredata della documentazione previste dalla norma.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo parere ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Impianti elettrici, elettronici ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=506>

3. STAZIONI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI - Novità dalla L. n. 161/2014 per una maggiore liberalizzazione del self service

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 28 ottobre 2014 (Supplemento Ordinario n. 84), la **legge 30 ottobre 2014, n. 161**, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*".

L'**articolo 23** è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 4734/13/MARK in relazione alla disciplina delle **stazioni di distribuzione dei carburanti** ubicate nelle aree urbane.

L'articolo 28 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, ha previsto il divieto di porre vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per il rifornimento di carburante senza servizio con pagamento anticipato (ossia in modalità "self service"), limitando però questo divieto agli **impianti posti fuori dai centri abitati**.

Il fatto che le stazioni di servizio situate al di fuori delle zone urbane possano offrire modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato senza la presenza del personale, mentre le stazioni di servizio non presidiate non siano autorizzate nelle aree urbane, poiché la presenza di personale è sempre obbligatoria, ad avviso della Commissione, potrebbe costituire un **vincolo alla libertà di stabilimento** delle persone stabilite in altri Stati membri dell'UE che desiderino avviare una stazione di servizio completamente automatizzata nelle aree urbane in Italia, senza la presenza del titolare o dei suoi dipendenti, secondo il modello imprenditoriale standard per le stazioni di servizio in molti Stati membri dell'UE che, tra l'altro, contribuisce in modo significativo all'abbassamento dei costi di distribuzione.

Con l'articolo 23 della legge europea-bis 2013 **la portata del divieto di porre limiti al self service viene estesa a tutti gli impianti**.

Con questo intervento vengono così escluse le limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature *self-service*, anche senza assistenza, agli impianti di distribuzione ovunque ubicati e non più solo per questi posti fuori dai centri abitati.

Per un approfondimento e per scaricare il testo della Legge europea 2013-bis si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo** - Leggi comunitarie - Legge di delegazione europea - Legge europea.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210>

4. INVESTIGAZIONE E VIGILANZA PRIVATA - Dalla L. n. 161/2014 novità per le imprese stabilite in altri Stati dell'Unione che vogliono operare in Italia

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 28 ottobre 2014 (Supplemento Ordinario n. 84), la **legge 30 ottobre 2014, n. 161**, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*".

L'**articolo 5** di tale legge interviene sul Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 3690/12/MARK, in relazione alla possibilità per le **imprese di investigazione privata stabilite in altri Stati membri** di esercitare in Italia la loro attività.

Con le modifiche apportate all'**art. 134-bis del R.D. n. 773 del 1931**, viene anzitutto esteso a tali imprese il regime di stabilimento già previsto per le **imprese di vigilanza privata**. Inoltre, per la prestazione transfrontaliera o temporanea dei servizi di investigazione privata e di informazioni commerciali, viene previsto un **sistema di silenzio assenso**: l'impresa stabilita in altro Stato membro dell'Unione europea dovrà notificare al Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'Interno l'attività che intende svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute nonché la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi; l'impresa potrà iniziare ad operare **decorsi dieci giorni dalla notifica**, salvo che entro tale termine intervenga un divieto del Ministero per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Per un approfondimento e per scaricare il testo della Legge europea 2013-bis si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo** - Leggi comunitarie - Legge di delegazione europea - Legge europea.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210>

5. RIFORMA DEL TERZO SETTORE - Audizione alla Camera dell'Agenzia delle Entrate

Ripensare l'attuale regime di tassazione del Terzo Settore alla luce delle finalità solidaristiche e di utilità sociale e dell'impatto sociale degli enti non commerciali.

E' questo l'appello lanciato dall'Agenzia delle Entrate nel corso di un'audizione parlamentare in Commissione Affari sociali alla Camera svoltasi il 13 novembre 2014.

L'audizione si è articolata essenzialmente su cinque punti:

- 1. Armonizzare e semplificare una legislazione fortemente disorganica e frammentata;**
- 2. La riorganizzazione del "sistema di registrazione degli enti";**
- 3. La valorizzazione della funzione imprenditoriale degli enti del Terzo Settore;**
- 4. Riordino delle Agevolazioni fiscali;**
- 5. La riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille.**

Dall'analisi normativa effettuata dalle Entrate, emerge l'affermazione di un dato strutturale che sembra per lo più caratterizzare la legislazione civilistica, ma soprattutto fiscale degli enti del Terzo Settore: la **fiscalità di vantaggio** a essi riconosciuta, infatti, è imperniata quasi totalmente intorno alla rilevanza della loro non **lucratività oggettiva**, piuttosto che intorno a quella soggettiva.

Questa immagine stride fortemente con quella recentemente fotografata dall'Istat. Il Terzo Settore, oggi, è infatti prevalentemente alimentato dal **finanziamento privato** (per il 65,9%) rispetto a quello pubblico (34,1%). Le sue **entrate** derivano **per il 47,3%** dallo svolgimento di **attività commerciali**.

La realtà - come si legge nell'audizione - ha così ampiamente superato la norma civilistica sdoganando definitivamente l'idea che gli enti non profit si qualificano per la finalità non lucrativa e non per l'attività svolta che può anche essere commerciale.

Va dunque apprezzata la possibilità di **ripensare l'attuale regime di tassazione del Terzo settore** alla luce delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, della non lucratività soggettiva e dell'impatto sociale, così come delineato dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Disegno di legge in discussione. Resta ovviamente il problema di costruire un sistema normativo in grado di verificare le finalità solidaristiche e di utilità sociale, il divieto di ripartizione (diretta e indiretta) degli utili e di misurare l'impatto sociale.

All'interno del sistema fiscale italiano il Terzo settore rappresenta uno degli ambiti di maggior impatto delle agevolazioni fiscali. Appare, pertanto, evidente la necessità di **semplificare e razionalizzare la materia**, che peraltro interseca competenze di controllo trasversali, a volte, difficilmente coordinate.

Per scaricare il testo dell'audizione dell'Agenzia delle Entrate alla Camera dei Deputati clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29fmuig>

6. RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Le osservazioni delle Regioni sulla "Riforma Madia"

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 13 novembre 2014, ha approvato un documento sulla "Riforma Madia", relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (**Disegno di legge AS 1577**).

Il Documento è stato portato all'attenzione del Governo nel corso della Conferenza Unificata che si è tenuta lo stesso giorno.

Per le Regioni ci sono dei punti che sono ritenuti determinanti e condizionanti ai fini del parere.

Uno di questi punti riguarda l'articolo 9, relativo alla **riforma delle Camere di Commercio**. Secondo le Regioni:

1. occorre intervenire "*eliminando l'abrogazione dei diritti camerali nonché il riaccentramento del Registro delle imprese*";
2. nel riordino territoriale delle Camere di Commercio "*occorre prevedere necessariamente un forte coinvolgimento delle Regioni*".

Per scaricare il testo del documento delle Regioni clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regioni.it/download.php?id=374964&field=allegato&module=news>

Per scaricare il testo del disegno di legge (AS 1577) clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00798577.pdf>

7. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Definiti gli schemi tipo e le modalità per la pubblicazione sui propri siti Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, il **D.P.C.M. 22 settembre 2014**, con il quale sono stati definiti gli **schemi tipo e le modalità** che tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno adottare per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei **dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni**, specificando l'insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il formato e i tempi di pubblicazione sui predetti siti.

Il decreto è stato emanato in attuazione:

- dell'art. 29, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013, come da ultimo modificato dal D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014, secondo cui "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ... , secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata*" e
- dell'art. 33, dello stesso decreto legislativo, secondo cui "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata*".

A decorrere **dall'anno 2015**, le Pubbliche Amministrazioni dovranno, inoltre, elaborare un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «**indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**».

Gli schemi e le modalità da adottare per i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo riguardano:

- le **Amministrazioni centrali dello Stato** (Art. 3 e Allegato n. 1);
- le **Amministrazioni regionali** (Art. 4 e Allegato n. 2);

- gli **Enti locali** (Art. 5 e Allegato n. 3);
- le **altre Amministrazioni in contabilità finanziaria** (Art. 6 e Allegato n. 4);
- gli **enti del Servizio Sanitario Nazionale e della Gestione Sanitaria Accentrata** delle amministrazioni regionali (Art. 7 e Allegato n. 5);
- le **altre Amministrazioni in contabilità economica** (Art. 8 e Allegato n. 6).

Per scaricare il testo del decreto e del suo allegato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29fos4x>

8. FONDI PENSIONE - In arrivo le nuove regole

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, è stato pubblicato il **DM 2 settembre 2014 n. 262**, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse".

Il decreto, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 252 del 2005 (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*), contiene le **nuove regole sui criteri e limiti di investimento** delle risorse dei **fondi pensione** e in materia di **conflitti di interesse**.

Il regolamento, **in vigore dal 28 novembre 2014**, si applica a **tutti i fondi pensione**, con le seguenti **eccezioni**:

- *forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP);*
- *fondi pensione preesistenti che gestiscono le attività mediante la stipula di particolari contratti assicurativi;*
- *fondi pensione interni diversi da quelli costituiti come patrimonio separato ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile.*

Il regolamento si compone di **dieci articoli**, suddivisi nei seguenti **quattro Capi**:

- *Capo I: Disposizioni di carattere generale;*
- *Capo II: Criteri e limiti di investimento;*
- *Capo III: Conflitti di interessi ed incompatibilità;*
- *Capo IV: Disposizioni transitorie e finali.*

Il decreto riporta in allegato l'elenco degli **oneri informativi** introdotti, predisposto ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 180/2011 (*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*).

Per scaricare il testo del decreto n. 262/2014 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29fmurv>

9. TITOLARI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE ha pubblicato le istruzioni operative per la rimodulazione delle tariffe incentivanti - Comunicazione entro il 30 novembre 2014

Entro il prossimo 30 novembre 2014 i titolari degli impianti fotovoltaici, con una potenza nominale di oltre 200 kW, dovranno comunicare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) **la scelta della nuova tariffa incentivante per l'energia prodotta**.

Il GSE, ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, ha, infatti, pubblicato le **istruzioni operative** riguardanti i meccanismi di **rimodulazione delle tariffe incentivanti** per gli **impianti solari fotovoltaici** di potenza nominale incentivata **superiore ai 200 kW**.

Nelle Istruzioni sono, inoltre, descritte le **modalità di erogazione**, secondo il criterio dell'acconto-conguaglio, delle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta dagli impianti solari fotovoltaici previste dal comma 2 dell'art. 26 della Legge.

Il comma 3 dell'articolo 26 della sopracitata Legge prevede che, a decorrere **dal 1° gennaio 2015**, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW sia rimodulata a scelta dell'operatore **sulla base di tre opzioni** - a), b) e c) – descritte nelle Istruzioni.

La scelta dell'opzione potrà essere effettuata dai Soggetti Responsabili, **dalle ore 8,00 del 4 novembre alle ore 23,00 del 30 novembre** prossimo, **esclusivamente attraverso l'applicazione web FTV/SR presente nel portale informatico del GSE**.

Si precisa che, **in caso di mancata comunicazione**, entro i termini indicati, dell'opzione da parte del Soggetto Responsabile, il GSE, come previsto dalla norma, applicherà la rimodulazione prevista alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 26.

Per saperne di più e per scaricare il testo delle istruzioni operative clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29fn1di>

10. RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO - Disponibile la Release 2014

E' stato pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica) il **Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti.**

In data **17 novembre 2014** è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la **la Release 2014.**

Le massime sono a cura del Dirigente della Divisione XXI – Registro delle imprese: **Dr. Marco Maceroni.**

Per consultare il Massimario clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29g7uhr>

11. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - On-line il modello di dichiarazione - In vigore dal 1° gennaio 2015

Poste italiane, istituti di credito, imprese di assicurazioni e altre società ed enti finanziari, **autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo virtuale sugli atti emessi durante l'anno solare** - mediante un meccanismo fatto di acconti basati su conteggi provvisori e saldi su liquidazioni definitive ricevute dagli uffici finanziari - hanno ora a disposizione il **nuovo modello di dichiarazione.**

L'Agenzia delle Entrate, con il **Provvedimento direttoriale n. 146313 del 14 novembre 2014** (pubblicato sul proprio sito istituzionale), ha, infatti, approvato il modello per la "**Dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale**" con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il modello, previsto dal comma 5, dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dall'art. 1, comma 597 della L. n. n. 147/2013, deve essere utilizzato, a partire **dal 1° gennaio 2015**, per la dichiarazione ai fini dell'imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi nell'anno precedente, nonché, in caso di rinuncia, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinuncia.

Il modello è presentato **esclusivamente in modalità telematica:**

- a) **direttamente**, dai contribuenti abilitati a *Entratel o Fisconline*, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
- b) **tramite uno dei soggetti incaricati** della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato D.P.R. n. 322/1998.

L'adempimento ha come termine di scadenza la fine di gennaio di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. È stato comunque previsto un periodo transitorio, che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, durante il quale, in caso di rinuncia all'autorizzazione, anche a seguito di operazioni straordinarie, le dichiarazioni devono essere presentate **in formato cartaceo** presso l'ufficio territoriale competente.

Per scaricare il testo del provvedimento direttoriale con l'allegato modello clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29fqnn9>

Per un approfondimento sull'imposta di bollo si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti – Imposta di bollo.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=48>

12. TRASMISSIONE DEL FASCICOLO ELETTORALE - Dal 1° gennaio 2015 solo con utilizzo della PEC

Dopo una fase sperimentale, effettuata tra il Ministero dell'Interno, Prefettura e Comune di Firenze ed altri 14 Comuni del territorio fiorentino, **dal 1° gennaio 2015**, per tutti i Comuni d'Italia, si avvierà un nuovo sistema telematico per la **trasmissione dei documenti cartacei relativi alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali**, che garantirà, oltre ad un notevole risparmio di spesa, una maggiore tutela della sicurezza e della privacy e la tracciabilità dei flussi informatici tra comuni grazie all'uso della posta elettronica certificata.

Il sistema riguarda le informazioni sui cittadini italiani con elettorato attivo, anche residenti all'estero.

Si ricorda che l'obbligo di tale comunicazione è stato previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, e che le modalità ed i termini sono state successivamente disciplinate con il decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del **12 febbraio 2014**.

Con tale decreto sono state disciplinate le modalità di comunicazione e di trasmissione tra Comuni di atti e documenti previsti:

a) dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione delle liste elettorali (art. 1);

b) dal regolamento anagrafico (art. 2);

c) dal regolamento di stato civile (art. 3).

Sono stati altresì disciplinate le modalità di comunicazione e trasmissione di atti tra Notai e Comuni (art. 4).

L'obbligo che impone a tutti i Comuni di trasmettere, dal 1° gennaio 2015, riguarda per ora solo la materia elettorale.

Le modalità operative sono state fornite con la **Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Servizi Elettorali, n. 43 del 13 novembre 2014, Prot. 0014558**.

Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29fxb2x>

13. VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE MICRO E PMI - Pubblicato il decreto che definisce le modalità di erogazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2014, il **decreto 23 settembre 2014**, recante "*Attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammmodernamento tecnologico*".

Con questo decreto, atteso da molto tempo, viene definito lo **schema standard di bando** e le **modalità di erogazione dei contributi** previsti dell'art. 6 del D.L. n. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014 (c.d. "Decreto Destinazione Italia"), al fine di favorire la **digitalizzazione dei processi aziendali** e l'ammmodernamento tecnologico delle **micro, piccole e medie imprese (MPMI)**.

L'intervento previsto dal presente decreto è finalizzato a sostenere, tramite contributi in forma di **Voucher di valore non superiore a 10.000,00 euro**, l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano:

a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;

b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro (anche mediante il telelavoro);

c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;

d) la connettività a banda larga e ultralarga;

e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;

f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle PMI.

Ad un **successivo provvedimento** è demandata la definizione dei **termini e delle modalità di presentazione delle domande** per accedere al beneficio, fermo restando che le stesse dovranno essere presentate **esclusivamente per via telematica**, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, nel periodo di apertura dello sportello.

Per presentare la domanda l'impresa dovrà disporre:

a) di un **indirizzo di posta elettronica certificata** valido e funzionante;

b) della **firma digitale** del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione.

Per scaricare il testo del decreto e del suo allegato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29g78p5>

14. Nasce “ARGOMENTI DI DISCUSSIONE” - La nuova rivista scientifica dell’Agenzia delle Entrate

Ha debuttato, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la nuova rivista scientifica “**Argomenti di discussione**”. La pubblicazione intende divulgare contributi ed analisi su argomenti di economia, statistica, econometria e scienza delle finanze, che abbiano rilevanza per la missione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di alimentare il dibattito scientifico sui temi di interesse strategico dell’Agenzia e favorire lo scambio di opinioni, anche a livello internazionale.

La pubblicazione, **in lingua italiana e inglese**, è curata da Stefano Pisani, responsabile dell’ufficio analisi statistico-econometriche per la *compliance* dell’Agenzia delle Entrate, mentre fanno parte del comitato scientifico Bruno Chiarini (*Università degli Studi di Napoli “Parthenope”*), Valeria De Bonis (*Università degli Studi di Roma “La Sapienza”*), Antonio Di Majo (*Università degli Studi “Roma Tre”*), Roberto Monducci (*Istituto Nazionale di Statistica*), Alessandro Santoro (*Università degli Studi “Milano-Bicocca”*).

Il tema centrale del **primo numero della rivista** è il *tax gap*, ossia la differenza tra l’ammontare delle imposte che l’Amministrazione fiscale dovrebbe raccogliere e quanto effettivamente raccolto. L’attenzione si concentra, in particolare, su come utilizzare le informazioni sul *tax gap* sia per migliorare la performance dell’Agenzia sia per indurre un maggiore livello di *compliance* fiscale.

È possibile consultare gratuitamente “Argomenti di discussione” sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione *Documentazione*.

Per accedere alla rivista clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Rivista/>

Per scaricare il testo del primo numero della rivista clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29fn0io>

15. COMMERCIALISTI - Al via un sondaggio mondiale sul futuro dei piccoli e medi studi

Organizzazione mondiale dei commercialisti (*International Federation of Accountants* - IFAC) ha promosso un **sondaggio rivolto ai professionisti dei piccoli e medi studi professionali**.

Coloro che volessero aderire al progetto dovranno inviare le risposte **entro il prossimo 15 dicembre 2014**.

Il principale obiettivo del sondaggio è quello di individuare le **problematiche più diffuse** nel settore tracciandone quindi le principali tendenze e gli sviluppi più frequenti.

A partire da siffatti riscontri, il sondaggio permetterà altresì all’IFAC di fare il punto, in un panorama globale, sulle opportunità e sugli sbocchi che si presentano sia alle piccole e medie imprese sia ai professionisti che le seguono.

Risulta opportuno ricordare che il sondaggio si rivolge ai professionisti dei piccoli e medi studi professionali di tutto il mondo che abbiano in larga parte come clienti delle realtà imprenditoriali afferenti alla piccola o media filiera.

Per completare il questionario, disponibile nella traduzione italiana realizzata dal CNDCEC, sono sufficienti 10 minuti.

I **risultati** saranno pubblicati nel **primo trimestre 2015**. Nelle precedenti edizioni la parte di risposte fornite da professionisti italiani ha rappresentato oltre il 12% su 120 Paesi partecipanti.

Per partecipare al sondaggio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.surveygizmo.com/s3/1800424/IFAC-GLOBAL-SMP-SURVEY-2014>

Per consultare i risultati dei precedenti sondaggi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://www.ifac.org/news-events?news-type=28&source=37&date=&issues=&x=57&y=6>